

Lì, 30/12/2025

CIRCOLARE 854/25

OGGETTO: PIGNORAMENTO EMOLUMENTI PROFESSIONISTI, NO SOGLIA 5000 EURO.

Il Ddl. di bilancio 2026, così come modificato nel corso dell'iter parlamentare, interviene sull'art. 48-*bis* del DPR 602/73 (norma relativa al blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni) introducendo il comma 1-*ter*, relativo ai pagamenti in favore dei professionisti.

Il testo aveva suscitato **numeroso critiche**, soprattutto da parte del CNDCEC e del Consiglio nazionale forense.

Ora la norma prevede uno specifico intervento di modifica all'art. 48-*bis* del DPR 602/73.

Il nuovo comma 1-*ter* prevede che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di qualsiasi importo agli esercenti arti e professioni per l'attività professionale svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, verifichino se i medesimi beneficiari siano inadempienti all'obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare.

In caso affermativo, il relativo pagamento da parte delle citate amministrazioni andrà in favore dell'agente della riscossione, **fino al completamento del debito** rimanente e del beneficiario, nel caso in cui le somme da corrispondere superino l'ammontare del debito.

La novità si applica a decorrere **dal 15 giugno 2026** e riguarda, in breve, i compensi derivanti dall'attività artistica e professionale, erogati a dottori commercialisti, avvocati, architetti, ingegneri e così via.

Se si analizza il nuovo comma 1-*ter* dell'art. 48-*bis* del DPR 602/73, sembra emergere una procedura più snella rispetto a quella prevista dal DM 40/2008, emanato in attuazione del richiamato art. 48-*bis* e pensata per le situazioni ordinarie.

In base all'art. 3 commi 4 e 6 del DM 40/2008 se, in esito alla verifica che la Pubblica Amministrazione effettua presso l'Agente della riscossione, risultano ruoli, il pagamento è sospeso per 60 giorni e l'Agente della riscossione emana, salvo intervenga il pagamento, l'ordine *ex art. 72-bis* del DPR 602/73 per il pignoramento presso terzi.

Per i professionisti, invece, la Pubblica Amministrazione procede al pagamento in favore dell'Agente della riscossione "direttamente in base all'esito della verifica".

Come detto, per gli esercenti arti e professioni la verifica presso l'Agente della riscossione scatta per qualsiasi importo non essendoci il limite dei 5.000 euro. Del pari, **alcun limite quantitativo** sussiste per il carico iscritto a ruolo, che non dovrà necessariamente essere fiscale. Può trattarsi, ad esempio, di multe per violazioni del Codice della strada o di

12037 SALUZZO (CN)
Via Martiri Liberazione, 46
Tel. 0175.41253
Fax 0175.44248
sede.saluzzo@enti-rev.it

12037 SALUZZO (CN)
Via Bagni, 1/A
Tel. 0175.217342
tributi@enti-rev.it

12100 CUNEO
Piazza Galimberti, 2
Tel. 0171.698502
sede.cuneo@enti-rev.it

12051 ALBA (CN)
Piazza Cristo Re, 14 - 3° piano
Tel. 0173.284824
Fax 0173.380545
sede.alba@enti-rev.it

10138 TORINO
Via Susa, 31
Tel. 011.4340002

Codice fiscale - Partita Iva - Registro Imprese di Cuneo 02037190044 • R.E.A. n° 150846 • Cap. Soc. € 403.300 i.v.

enti-rev.it

contributi previdenziali non pagati, inclusi i contributi dovuti alle Casse professionali, sempre che sia utilizzato ai fini della riscossione il sistema del ruolo.

Valgono le regole generali, per cui il blocco dei pagamenti non si applica per i contribuenti che abbiano ottenuto la **dilazione dei ruoli** ex art. 19 del DPR 602/73. La presentazione della domanda di **rottamazione**, del pari, fa sì che il contribuente sia considerato adempiente ai fini del blocco. Ciò vale anche per la rottamazione-*quinquies*, introdotta dal Ddl. di bilancio 2026.

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti.

ENTi REV S.r.l.
